

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO.

OGGETTO GARA: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. (IN SEGUITO "CODICE"), PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’EPILETAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO.

R.U.P.: Urracci Manuela

CIG: B8106EDD18

CPV: 90923000-3 - Servizi di disinfestazione

CUI: S80004010957202500001

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Oristano

TRIENNIO 01.01.2026 – 31.12.2028

Sommario

PREMESSE	4
ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA	4
ART. 1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
ART. 1.2 - DOTAZIONI TECNICHE.....	5
ART. 1.3 - IDENTIFICAZIONE	5
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
ART. 2.1 - DOCUMENTI DI GARA.....	6
ART. 2.2 - CHIARIMENTI.....	6
ART. 2.3 - COMUNICAZIONI	6
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
ART. 3.1 - DURATA.....	7
ART. 3.2 - REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 3.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
ART. 5.1 - SELF CLEANING.....	9
ART. 5.2 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
ART. 6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
ART. 6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
ART. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
ART. 6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
Art. 6.4.a - Requisiti di idoneità professionale	11
Art. 6.4.b - Requisiti di capacità economico finanziaria.....	11
Art. 6.4.c - Requisiti di capacità tecnico professionale	11
ART. 6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	12
Art. 6.5.a - Requisiti di idoneità professionale	12
Art. 6.5.b - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.....	12
ART. 7 - AVVALIMENTO	12
ART. 8 - SUBAPPALTO	13
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	14
ART. 11 - SOPRALLUOGO	15
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
ART. 13 - OSCURAMENTO	16
ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
ART. 14.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:.....	16
ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
ART. 16 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
ART. 16.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	19

ART. 16.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	21
ART. 16.3 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	21
ART. 16.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	21
ART. 17 - OFFERTA TECNICA	22
ART. 18 - OFFERTA ECONOMICA	23
ART. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	23
ART. 19.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	24
ART. 19.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	27
ART. 19.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	28
ART. 19.4 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	28
ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
ART. 21 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	30
ART. 24 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
ART. 26 – ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AI PAGAMENTI.....	32
ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	33
ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI.....	33
ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

BANDO DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 699 del 30.07.2025, la Provincia di Oristano ha deciso di affidare il Servizio di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti in aree del territorio Provinciale di Oristano, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, da aggiudicare con una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.provinciaoristano.tuttogare.it.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è ITG2G

CIG	Oggetto	Servizi	Costo manodopera	Oneri non soggetti a ribasso
B8106EDD18	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO	€ 571.075,91	€ 267.606,78	€ 4.572,14

Il Responsabile unico del progetto è Urracci Manuela, manuela.urracci@provincia.or.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Giuseppina Fadda, giuseppina.fadda@provincia.or.it. Con l'aggiudicatario della presente procedura di gara verrà stipulato un Accordo quadro (di seguito "Accordo quadro" o "Contratto") ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") con il quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare i Contratti attuativi per l'erogazione del Servizio Disinfestazione, oggetto della presente gara.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 2024/1183 (di seguito Regolamento eIDAS2 - electronic IDentification Authentication and Signature2), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel documento "Norme tecniche di utilizzo" presente al seguente link: https://provinciaoristano.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare di gara Telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS2;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS2;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 2024/1183;
 3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 2024/1183 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 2024/1183;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Si precisa che, in relazione al punto 2) di cui sopra, l'accesso tramite SPID non rappresenta l'unica modalità di autenticazione alla Piattaforma.

ART. 1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS2.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in homepage.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando
- Capitolato Speciale descrittivo Prestazionale;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Istanza e dichiarazioni per la partecipazione;
- Allegato B – Modulo assolvimento bollo;
- Allegato C – DGUE;
- Allegato D – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- Allegato E – Patto d'integrità
- Allegato F – CCNL;
- Allegato G – Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL;
- Allegato H – Dichiarazione tracciabilità dei flussi;
- Allegato I – Informativa Privacy
- Allegato L – Dettaglio Offerta Economica
- Allegato M – Dettaglio Prezzi per Intervento
- Allegato N – Schema di Contratto Accordo Quadro;
- Allegato O – Schema contratto attuativo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://provincia-oristano.e-pal.it/L190/?idSezione=86616&sort=&activePage=&search=&id=94356> e sulla Piattaforma www.provinciaoristano.tuttogare.it.

ART. 2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale <http://www.provincia.or.it>. Si invitano i concorrenti a visionare tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il documento "Norme Tecniche di Utilizzo" visionabili al link https://provinciaoristano.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS2.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento relativo la Procedura Aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (in seguito "Codice"), per l'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'espletamento del servizio di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti in aree del territorio provinciale di Oristano è finalizzato secondo le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dell'Appalto.

Le attività oggetto d'appalto non sono suddivisibili in lotti funzionali e/o prestazionali, in quanto le prestazioni erogate sono riconducibili ad attività omogenee e a processi strettamente correlati e non frazionabili, pertanto un'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe inefficienze organizzative ed economiche, con conseguente incremento dei costi ed un potenziale pregiudizio alla corretta esecuzione dell'appalto per l'esigenza di coordinare più operatori economici. Si specifica a tal fine che per la gestione delle suddette attività trovano applicazione le misure di mitigazione del rischio (MMR) previste dalle vigenti disposizioni normative (Regolamento UE 528/2012) e di buona pratica in materia (rif. Rapporto ISTISAN 15/40), di complessa attuazione per l'Amministrazione ed anche per operatori economici particolarmente esperti e specializzati nel settore, elemento che complicherebbe ulteriormente il coordinamento e la gestione del servizio in questione suddiviso in più lotti.

L'importo complessivo compreso di importo a base di gara al netto di Iva è pari a € 843.254,83. Tale importo è comprensivo del costo del personale, il quale ammonta ad € 267.606,78, e a costi per la sicurezza interni non soggetti e ribasso ammontano complessivamente a € 4.572,14.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 267.606,78 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- CCNL: contratto collettivo per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi - Codice CNEL K511;
- Personale amministrativo dedicato alla gestione dell'appalto: impiegato cat. 6, n. 240 ore annue;
- Personale tecnico: coordinatore/direttore tecnico, dedicato alla supervisione e alla pianificazione strategica, impiegato Quadro, n. 180 ore annue.
- Disinfestatori: operaio disinfestatore cat. 5, n. 4 unità per n. 3.693 ore complessive.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando le tempistiche ed i prezzi del servizio in fase di conclusione. Nello specifico sono state considerate le seguenti voci di costo:

- Spese generali: costi Assicurazioni, fidejussioni, commercialista/consulente del Lavoro, cancelleria, software/hardware ed utile d'impresa;
- Ammortamento automezzi;
- Carburante per automezzi;

L'appalto è finanziato con fondi vincolati erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS), in quanto funzione delegate alla Provincia di Oristano.

ART. 3.1 - DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è pari a 36 mesi (trentasei mesi) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro. È possibile procedere con la proroga di 12 mesi (dodici mesi), fermo restando che non sia possibile eccedere la cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso. L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica del valore stimato dell'Accordo stesso.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale potranno essere emessi Contratti Attuativi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'avvio dell'esecuzione delle attività avviene contestualmente alla data indicata nel Verbale di inizio attività e alla sottoscrizione del Verbale di inizio attività. Viene fatta salva la possibilità di procedere con l'esecuzione anticipata del contratto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17, comma 8 del Codice.

ART. 3.2 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 3.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro entro termine di durata dello stesso, di prorogarne la validità, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. 36/2023;

In tale circostanza, il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni (sessanta) prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Clausola di rinegoziazione: Ai sensi dell' art. 9 d.lgs. 36 del 2023, qualora nel corso di esecuzione del Contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, solo per la parte eccedente il 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente qualora:

1. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
2. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (presente articolo) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (presente articolo) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

ART. 5.1 - SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 5.2 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento

ART. 6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La comprova di tale requisito è fornita mediante la presentazione di un'attestazione bancaria rilasciata da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati, che attesti la solidità finanziaria dell'impresa e le sue relazioni commerciali.

ART. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Requisito di accesso per la partecipazione alla procedura è l'aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di importo minimo pari a € 200.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione con contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'Operatore Economico dovrà disporre del seguente personale minimo:

- preposto alla Gestione Tecnica dell'azienda, ai sensi del DM 274/97, le cui generalità dovranno risultare dal certificato camerale o dal Libro Unico di Lavoro (LUL) o equivalente, e la cui esperienza come coordinatore (Preposto alla gestione tecnica) sia di almeno 5 (cinque) anni. L'inquadramento minimo per tale figura è quella di Quadro secondo il CCNL codice K511 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
- almeno n. 4 (quattro) unità lavorative operative, tipologia OPERAIO, (n. 2 squadre composte da due operatori ciascuna), le cui generalità dovranno risultare dal Libro Unico di Lavoro (LUL) o equivalente, inquadrati nel livello corrispondente al 5° del CCNL codice K511 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con esperienza almeno biennale nello svolgimento delle mansioni oggetto del presente accordo quadro.

ART. 6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Art. 6.4.a - Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Art. 6.4.b - Requisiti di capacità economico finanziaria

La comprova di tale requisito è fornita mediante la presentazione di un'attestazione bancaria rilasciata da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati, che attestino la solidità finanziaria dell'impresa e le sue relazioni commerciali. Tale prova dovrà essere fornita da ogni operatore costituente il raggruppamento, consorzio, rete o GEIE.

Art. 6.4.c - Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 del presente disciplinare, richiesto in relazione alla prestazione del servizio di disindestazione oggetto del presente appalto, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Art. 6.5.a - Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Art. 6.5.b - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In base all'art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024: "Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile."

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le previsioni dell'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle attività relative al complesso del servizio prevalente. Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nella apposita sezione del DGUE la volontà di ricorrere al subappalto, nonché le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In base a quanto previsto dal D.lgs. 209/2024 si è previsto che per gli ulteriori appalti (quelli cioè successivi al subappalto di "primo livello"), si applicano le disposizioni previste dall'articolo 119 e da tutte le altre disposizioni del Codice in subiecta materia, senza prevedere, dal punto di vista normativo, alcuna disparità di trattamento. Per la disciplina dell'istituto in oggetto si rimanda interamente alle previsioni normative contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

1. Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario può affidare in subappalto parte dei servizi o delle forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 del presente disciplinare e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art.119, comma 5, del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 16.865,10. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione può essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Banco di Sardegna IBAN IT44Q0101517400000070743498, intestato alla Provincia di Oristano – servizio tesoreria, indicando in causale: *“Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di disinfestazione contro le zanzare ed altri insetti nocivi e parassiti. CIG B8106EDD18.”*

In tal caso, il concorrente allega nella documentazione amministrativa copia contabile del bonifico effettuato e/o documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante – Provincia di Oristano);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:

6. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
7. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
8. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicate:

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
 - c. se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto 1.
3. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelli indicati all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b e c)). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è ammesso.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 (novanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 - in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 per l'anno 2025, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La copia del pagamento deve essere allegata alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui la copia del pagamento non risulti tra gli allegati, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 13 - OSCURAMENTO

Al momento del caricamento della documentazione prevista per ciascun plico di gara, l'operatore economico dovrà rispondere al quesito: *“Ai sensi degli artt. 35, comma 4, lett. a) e 36 D.lgs. 36/2023, il documento che si intende allegare contiene dati personali e/o sensibili, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico per cui si richiede l'oscuramento?”*

In caso di risposta affermativa, l'operatore economico sarà obbligato a caricare una copia oscurata del documento originale. Inoltre, dovrà fornire una motivazione dettagliata che giustifichi la richiesta di oscuramento, indicando specificamente quali parti del documento contengano informazioni riservate.

In sede di accesso agli atti, qualora la richiesta di oscuramento non sia ritenuta fondata dalla Stazione appaltante, la documentazione pervenuta in sede di offerta sarà pubblicata nella versione non oscurata.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 36/2023.

La data di scadenza della presente procedura sarà evincibile nella Piattaforma TuttoGare ed entro tale data ed orario dovranno pervenire le offerte da parte degli operatori interessati. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto disciplinato all'art. 1.1 del presente disciplinare.

ART. 14.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo web <https://provinciaoristano.tuttogare.it/>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link <https://provinciaoristano.tuttogare.it/register.php> secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di Utilizzo.

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, visualizzabili al link https://provinciaoristano.tuttogare.it/norme_tecniche.php nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara, l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto Partecipa.

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti.

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione in corrispondenza della sezione dedicata a ciascuna busta telematica.

Per maggiori informazioni in ordine alle modalità tecniche di caricamento e invio dell'offerta si invita a leggere attentamente le Norme Tecniche di Utilizzo del portale.

L'Offerta è composta di:

- Documentazione Amministrativa
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A seguito dell'apertura del/i documento/i caricato/i, se necessario, viene richiesto all'operatore economico di specificare ulteriormente gli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni continuativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 16 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- istanza e dichiarazioni per la partecipazione;
- modulo assolvimento bollo;
- DGUE;
- dichiarazione impresa ausiliaria (eventuale – da allegare qualora vi sia avvalimento);
- patto d'integrità;
- dichiarazione CCNL;
- dichiarazione di equivalenza tutele CCNL (eventuale – da allegare unicamente se si opti per un CCNL differente da quello indicato dalla Stazione Appaltante);
- stralcio del Libro Unico del Lavoro (LUL) o documentazione equivalente, in cui sia presente l'elenco dei dipendenti impiegati nel presente appalto e nello specifico dati anagrafici e dati lavorativi da cui si evincano qualifica, livello, retribuzione base, anzianità di servizio (da richiedersi unicamente per personale amministrativo, direttore tecnico e disinfestatori. **Si precisa che, qualora nell'offerta tecnica venisse offerta la prestazione di un Entomologo, i dati ad esso riferiti, inclusi quelli presenti nel LUL, dovranno essere inseriti ESCLUSIVAMENTE in busta tecnica. L'inserimento nella busta amministrativa delle informazioni relative all'Entomologo comporteranno la contestuale esclusione dalla procedura**);
- dichiarazione tracciabilità dei flussi;
- attestazione bancaria rilasciata da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati;

- Informativa Privacy sottoscritta;
- contratto di avvalimento (**solamente** se trattasi di avvalimento operativo o di garanzia);
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- polizza assicurativa;
- documentazione richiesta in caso di partecipazione in RTI/ATI, Consorzi, Reti, GEIE;
- copia pagamento contributo ANAC;
- per gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata anche in una versione adeguatamente oscurata, ovvero anonimizzata, con riferimento alle parti costituenti dati personali e/o sensibili.

ART. 16.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Allegato A - Istanza e dichiarazioni per la partecipazione”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in forma associata, il concorrente fornisce un unico documento “Allegato A - Istanza e dichiarazioni per la partecipazione” contenente i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capogruppo/esecutrice). Le dichiarazioni contenute - dalla n. 1 in poi - del medesimo documento, devono essere rese da tutte le imprese associate/consorziate esecutrici, ripetendo i relativi campi/tabelle tante volte quanto necessario, avendo cura di indicare l'impresa cui si riferiscono le dichiarazioni rese.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) del soggetto che presenta istanza di partecipazione, con l'indicazione del ruolo dallo stesso ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la forma di partecipazione (imprenditore individuale, RTI, Consorzio, Rete o GEIE)
- I dati generali dell'operatore economico che partecipa alla procedura, con riferimento alle iscrizioni presso CCIAA ed enti previdenziali;
- Indicazione dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
- presenza di eventuali cause di esclusione relative allo stato di stato di liquidazione coatta, fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale
- dichiarazione eventuale di subappalto;
- dichiarazione eventuale di avvalimento;
- dichiarazioni varie tra cui quelle previste in materia di privacy ed anticorruzione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite allegazione di attestazione con numero seriale della marca da bollo all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica con copia del contrassegno in formato.pdf. o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il conto acceso presso il conto Banco di Sardegna IBAN IT44Q0101517400000070743498, intestato alla Provincia di Oristano – servizio tesoreria, indicando in causale: la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente estero allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

ART. 16.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara, nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 16.3 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE, e sottoscrizione dello stesso.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente e dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria e allegando, in tale ultimo caso, copia conforme della procura stessa, ove dalla visura camerale dell'impresa ausiliaria stessa non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore); il contratto di avvalimento a firma di entrambe le parti;
- il DGUE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

ART. 16.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti di servizi/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti di servizi/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 17 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica in Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta, secondo le modalità dettagliatamente descritte nelle Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma raggiungibili al link https://provinciaoristano.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, ciascuno dei quali dovrà essere firmato digitalmente:

- Relazione tecnica;
- [eventuali] Allegati Criterio A - Organizzazione del Servizio. Qualora venisse offerta l'attività aggiuntiva di un Entomologo, viene richiesto il Libro Unico del Lavoro (LUL), e nello specifico dati anagrafici e dati lavorativi da cui si evincano qualifica, livello, retribuzione base, anzianità di servizio, con allegato il Curriculum Vitae;
- [eventuali] Allegati Criterio B - Prossimità territoriale e radicamento locale;
- [eventuali] Allegati Criterio C - Esperienza specifica in servizi analoghi;
- [eventuali] Allegati Criterio D - Soluzioni organizzative e gestionali finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali;
- [eventuali] Allegati Criterio E - Sistema di Controllo e Verifica digitale;
- [eventuali] Allegati Criterio F - Certificazioni e qualificazioni possedute
- [eventuale] in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La suddetta documentazione dovrà essere presentata in copia fermata digitalmente.

La Relazione Tecnica che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara per l'attribuzione del punteggio dell'offerta TECNICA, dovrà essere redatta nella lunghezza massima di n. 20 pagine utilizzando il carattere Calibri 10,5-11 ed interlinea 1,5. Le relazioni tecniche di lunghezza superiore a 20 pagine e redatte con carattere inferiore a 10,5 o superiore a 11, non verranno valutate.

La Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa in tanti capitoli quanti sono i Criteri sotto indicati, e indicare in ciascun capitolo i sub criteri che saranno oggetto di valutazione, in modo da evidenziare le proposte offerte.

Il concorrente dovrà presentare una relazione che illustri la conoscenza del territorio in cui verranno effettuati gli interventi di disinfestazione, le modalità operative, la struttura organizzativa, miglie del servizio, dei prodotti e delle tecniche utilizzate, nonché le modalità di coordinamento del servizio, evidenziando le eventuali situazioni di criticità e dei necessari interventi correttivi.

La Relazione Tecnica potrà essere integrata dagli allegati necessari a comprova di quanto dichiarato, da inserire nelle apposite sezioni dedicate.

La documentazione da allegare a comprova dei requisiti costituirà un allegato separato da inserire sempre nella busta tecnica.

L'assenza degli allegati a comprova dei singoli criteri premiali descritti nella relazione tecnica e potenzialmente valutabili, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero).

ART. 18 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica, secondo le modalità dettagliatamente descritte nelle Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma raggiungibili al link https://provinciaoristano.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

L'offerta economica firmata deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale, da applicare sull'importo al netto di Iva;
- costo della modopera;
- oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 02 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

All'offerta economica dovranno necessariamente essere allegati i seguenti documenti aggiuntivi:

- Allegato L: Dettaglio importo offerta economica;
- Allegato M: Dettaglio prezzi per intervento (compilare unicamente le tessere del file colorate in giallo);

Tali allegati si ritengono essenziali al fine di definire in maniera puntuale gli importi dei singoli contratti attuativi. L'importo del singolo contratto attuativo verrà calcolato moltiplicando il costo unitario degli interventi stimati, per il numero di interventi che dovranno essere eseguiti. A tale importo si dovrà sommare, ogni singola voce di costo riportata nel documento "Dettaglio importo offerta economica", fatta eccezione per i costi già computati nel singolo intervento, in misura proporzionale rispetto a quanto ivi dichiarato.

Si specifica sin da ora che il numero e la tipologia di interventi inclusi nel singolo contratto attuativo, potranno variare in base alle esigenze sino a decorrenza dell'importo.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi .

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Il presente appalto non si configura tra quelli ad alta intensità di manodopera.

ART. 19.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio delle offerte è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	SOTTOCRITERI	SUB PESI	VALUTAZIONE
CRITERIO A – Organizzazione del Servizio – Max 40 punti	A1 - Indagine territoriale	8	Discrezionale
	A2 - Modalità operative, struttura organizzativa aziendale e gestione del servizio	8	Discrezionale
	A3 - Migliorie al servizio	8	Discrezionale
	A4 - Migliorie dei prodotti e le tecniche utilizzati	6	Discrezionale
	A5 - Modalità di Coordinamento del servizio	5	Discrezionale
	A6 - Entomologo	5	On/off
CRITERIO B - Prossimità territoriale e radicamento locale - Max 8 punti	B1 - Sede Operativa nel Territorio Provinciale	8	Tabellare
CRITERIO C – Esperienza specifica in servizi analoghi – Max 8 punti	C1 - Esperienza maturata nella gestione diretta di servizi analoghi	8	Discrezionale
CRITERIO D – Soluzioni organizzative e gestionali finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali – Max 15 punti	D1 - Adozione di tecniche di disinfestazione innovative	5	Discrezionale
	D2 - Risparmio di impatto ambientale	10	Tabellare
CRITERIO E – Sistema di Controllo e Verifica digitale – Max 5 punti	E1 - Adozione ed efficacia del sistema di controllo e di verifica interna delle prestazioni previste	5	Discrezionale
CRITERIO F - Certificazioni e qualificazioni possedute – Max 4 punti	F1 - Certificazione sul Sistema di gestione delle infestazioni (Pest Management) UNI 16636	1	On/off
	F2 - Certificazione ISO 45001 "Standard per la salute e sicurezza sul lavoro"	1	On/off

	F3 - Certificazione ISO 14001 "Gestione ambientale"	1	On/off
	F4 - Certificazione che attesti le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all'interno dell'azienda.	1	On/off

Si presentano a seguire le seguenti specifiche relative I singoli criteri:

CRITERIO A – Organizzazione del Servizio:

A1 - Indagine territoriale – Il presente criterio mira ad avere dimostrazione della conoscenza, da parte dell'Operatore Economico, del territorio e delle sue problematiche. Il partecipante dovrà fornire elementi oggettivi utili a valutare la conoscenza del territorio della provincia e la possibilità di intraprendere le azioni tecniche migliorative.

A2 - Modalità operative, struttura organizzativa aziendale e gestione del servizio - Il presente criterio mira a valutare le risorse impiegate in termini quantitativi (numero degli operatori impiegati, con valorizzazione delle qualifiche e dei mezzi utilizzati) e qualitativi (possesso da parte degli operatori di titoli professionali, esperienza e anzianità di servizio nel settore specifico oggetto della gara).

A3 - Migliorie al servizio - Il presente criterio mira a valutare le soluzioni migliorative offerte ad esempio in relazione ai tempi di intervento, figure professionali aggiuntive disponibili, squadre aggiuntive e mezzi aggiuntivi ecc.

A4 - Migliorie dei prodotti e le tecniche utilizzati - Il presente criterio mira a valutare le soluzioni migliorative offerte, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in termini di prodotti o tecniche innovative utilizzate ecc.

A5 - Modalità di Coordinamento del servizio e interazione con gli uffici provinciali - Il presente criterio mira a valutare con quali modalità si intenda garantire il coordinamento e le interazioni con le figure di riferimento presso l'Ente Provincia di Oristano.

A6 – Entomologo - Il presente criterio mira a valutare se vi sia, nell'organico aziendale, la presenza di una figura scientifica specializzata in entomologia con esperienza almeno quinquennale nella materia. Si richiede, la documentazione a comprova del requisito, come espressamente indicato nell'art. 17.

CRITERIO B - Prossimità territoriale e radicamento locale: Il presente criterio mira a valorizzare le proposte che dimostrano la presenza di una sede nel territorio della provincia di Oristano, al fine di garantire una maggiore efficienza operativa, tempestività degli interventi e una positiva ricaduta economica e sociale sulla comunità locale. La vicinanza della struttura operativa dell'appaltatore è considerata un elemento qualitativo essenziale per la gestione ottimale del servizio, in particolare per la capacità di far fronte a emergenze e richieste di intervento non programmate. Nella relazione tecnica dovranno essere esplicitati anche i seguenti elementi:

- le coordinate GPS dello stabile a cui attribuire il punteggio;
- le attrezzature ivi presenti e prontamente utilizzabili;
- il personale ivi mediamente presente.

In riferimento alla documentazione comprovante la disponibilità di una sede operativa nel territorio della provincia di Oristano, L'Operatore economico dovrà presentare documentazione formalmente adeguata, quali ad es. una visura catastale, un contratto di locazione/comodato registrato o un titolo di proprietà che attesti la disponibilità giuridica e l'operatività della sede dichiarata da almeno 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente modalità:

DISTANZA	PUNTEGGIO
-----------------	------------------

Sede operativa situata entro un raggio di 20 km dal Comune di Oristano	8
Sede operativa situata in un Comune della Provincia di Oristano, ma oltre i 20 km dalla sede del Comune capoluogo	6
Sede operativa situata in una provincia confinante (Nuoro, Sud Sardegna, Cagliari) entro 50 km dal confine della provincia di Oristano	4
Sedi operative situate a distanze maggiori non riceveranno punteggio per questo sub-criterio.	0

CRITERIO C – Esperienza specifica in servizi analoghi - Il presente criterio mira a valutare l'esperienza maturata nella gestione diretta di servizi analoghi con soggetti pubblici iscritti all'IPA, <https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/>, per servizi ricadenti su un territorio con più di 50.000 abitanti. Si richiede, la documentazione a comprova del requisito, come espressamente indicato nell'art. 17. L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto stabilito nella tabella a seguire:

NUMERO SERVIZI ANALOGHI AGGIUNTIVI	PUNTEGGIO
Per più di 6 servizi analoghi aggiuntivi	8
Da 5 a 6 servizi analoghi aggiuntivi	6
Da 3 a 4 servizi analoghi aggiuntivi	4
Fino a 2 servizi analoghi aggiuntivi	2
Per 0 (zero) servizi analoghi aggiuntivi	0

CRITERIO D - Soluzioni organizzative e gestionali finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali:

D1 - Adozione di tecniche di disinfestazione innovative: Il presente criterio mira a conoscere l'eventuale adozione di tecniche di disinfestazione innovative volte a garantire un minor impatto ambientale in termini di nocività, tossicità e inquinamento dei prodotti utilizzati e ad assicurare maggior efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare.

D2 - Risparmio di impatto ambientale: Il presente criterio mira a conoscere l'eventuale risparmio di impatto ambientale derivante dall'impiego di macchinari a basse emissioni. Con riferimento agli automezzi indicati dalla ditta per l'appalto in oggetto (comprese eventuali squadre aggiuntive), viene premiata la classe ambientale sulla base del grado di riduzione delle emissioni di inquinamento atmosferico. L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto stabilito nella tabella a seguire:

TIPOLOGIA MEZZO	PUNTEGGIO
Per ogni automezzo proposto per l'appalto a emissioni 0/ elettrico	3
Per ogni automezzo proposto per l'appalto a basse emissioni/ibrido	2
Per ogni automezzo di classe ambientale Euro 6	1

Per ogni automezzo di classe ambientale inferiore a Euro 6	0
--	---

CRITERIO E - Sistema di Controllo e Verifica digitale - Il presente criterio mira a valutare l'eventuale adozione ed efficacia del sistema di controllo e di verifica interna delle prestazioni previste, accessibile al DEC o suoi preposti, nel rispetto del capitolato e degli standard di qualità in esso richiesti.

CRITERIO F - Certificazioni e qualificazioni possedute:

F1 - Certificazione sul Sistema di gestione delle infestazioni (Pest Management) UNI 16636 - Il presente criterio mira a valutare il possesso della certificazione.

F2 - Certificazione ISO 45001 "Standard per la salute e sicurezza sul lavoro" - Il presente criterio mira a valutare il possesso della certificazione.

F3 - Certificazione ISO 14001 "Gestione ambientale" - Il presente criterio mira a valutare il possesso della certificazione.

F4 - Certificazione che attesti le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all'interno dell'azienda - Il presente criterio mira a valutare il possesso della certificazione.

ART. 19.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Sub Pesi" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del sistema aggregativo compensatore mediante il metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, come da tabella riportata all'art. 19.1 del presente Disciplinare, i singoli coefficienti V(a) sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

GIUDIZIO	VALORE CORRISPONDENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non del tutto sufficiente	0,5
Scarso	0,4
insufficiente	0,3
Gravemente insufficiente	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Elemento da valutare assente	0

Nello specifico la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi tabellari, verrà attribuito il punteggio secondo quanto espressamente definito nelle tabelle di valutazione esplicitate nell'art. 19.1 del presente disciplinare, in riferimento al criterio considerato.

In riferimento ai criteri definiti "on/off", essi verranno valutati con l'attribuzione del punteggio qualora l'operatore economico sia in possesso dell'elemento premiale, mentre il mancato possesso dello stesso comporterà un punteggio pari a zero. Sono esclusi, per tali criteri, i punteggi intermedi.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48/80 [Quarantotto/ottantesimi]. Il punteggio che verrà considerato come soglia di sbarramento sarà il dato derivante dalla sommatoria dei singoli coefficienti medi per ogni criterio. Anche in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiungimento del

suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 48 è necessario al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione prevista all'art. 19.4 del presente Disciplinare.

ART. 19.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, a ciascun partecipante ammesso è attribuito il punteggio economico (max 20/100) sulla base del seguente metodo aggregativo compensativo, che premia l'offerta economica più bassa (con ribasso percentuale più alto) presentata per l'esecuzione del servizio in appalto.

Tale punteggio è calcolato tramite interpolazione bilineare (il punteggio cresce linearmente fino ad un valore soglia), rispetto alla media di tutti i ribassi determinati dall'offerta dei singoli partecipanti ammessi, in base alle seguenti formule:

$$1. PE_i = 20 \cdot X \cdot \frac{A_i}{A_{soglia}} \quad \text{se } A_i \leq A_{soglia}$$

$$2. PE_i = 20 \cdot \left[X + (1-X) \cdot \frac{A_i - A_{soglia}}{R_{max} - A_{soglia}} \right] \quad \text{se } A_i > A_{soglia}$$

Dove:

PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del partecipante i-esimo;

20 = punteggio massimo ammissibile

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = indice posto pari a 0,90;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

ART. 19.4 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Se inoltre nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 21 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione si terrà il 09.10.2025.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 19.4 del presente Disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 21 del presente documento:

1. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste dal già citato art. 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al già citato art. 21, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 9/10 (nove decimi) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (si considera il valore pre-riparametrazione) e che, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le ripartizioni relative alle voci di prezzo e di costo.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 15, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta, salvo quanto previsto all'art. 99 comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 come modificato con il D.Lgs. 209/2024, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta

giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il contratto Quadro è stipulato, a pena nullità, in forma scritta, in modalità elettronica, ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. Trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice. Esso è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

I singoli contratti attuativi verranno stipulate nella forma della scrittura private da registrare in caso d'uso, e saranno sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'aggiudicatario o da un suo delegato e dal Dirigente Provinciale competente per materia.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'affidamento dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto all'art. 9 del presente Disciplinare e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 90 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 26 – ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AI PAGAMENTI

I pagamenti a favore dell'aggiudicatario avverranno unicamente a seguito della trasmissione della fattura in modalità elettronica. Contestualmente alla trasmissione della fattura, al fine di consentire un adeguato controllo dei costi del servizio, l'operatore economico dovrà trasmettere:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, per ogni dipendente operativo nell'ambito del servizio in argomento, dovranno essere indicate relativamente all'attività prestata per questo Ente:
 - la quota di attività svolta (ad es. 50%);
 - l'importo lordissimo erogato comprensivo di oneri a carico del datore di Lavoro;
 - l'importo lordo presente in busta paga;
- copia del cedolino di ogni singolo dipendente che presti servizio per la prestazione di cui trattasi e sia retribuito con risorse confluenti nel costo del personale del presente appalto;
- copia del bonifico bancario e del TRN (Transaction Reference Number) per i bonifici SEPA europei, da cui si evince il pagamento ai dipendenti occupati nel presente appalto.

L'assenza, anche solo parziale, della documentazione suelencata, comporterà l'impossibilità di procedere con i pagamenti richiesti sino alla completa ed esaustiva trasmissione degli stessi.

Tale adempimento dovrà essere in capo anche ad eventuali subappaltatori per la quota di servizio e per i dipendenti di propria pertinenza.

ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'oggetto al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

Codice di comportamento: <https://provincia-oristano.e-pal.it/L190/?idSezione=599&id=&sort=&activePage=&search=>

PIAO, Sezione 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA: <https://provincia-oristano.e-pal.it/L190/?idSezione=40184&id=&sort=&activePage=&search=>

ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rimanda alle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link https://provinciaoristano.tuttogare.it/norme_tecniche.php, per la guida dettagliata della procedura tecnica di "Accesso agli atti".

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.